



DELIBERA N. 330/25/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO ALL'ACCORDO
SIGLATO DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. CON LA SOCIETÀ
PARAMOUNT GLOBAL ITALIA S.R.L..**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, *Testo Unico o Tusma*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “*ROC*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);



VISTA la delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, recante “*Chiusura del procedimento per l'accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2022*” e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l’“*Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: “*il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online*”;

VISTE la comunicazione inviata, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento*, dalla società Telecom Italia S.p.A. (d'ora in avanti, “*TIM*” o “*la Società*”), in data 25 novembre 2025 (prot. AGCOM n. 0302510 pari data), inerente alla conclusione di un accordo, denominato “
[REDACTED]
[REDACTED]”, tra la stessa e la società Paramount Global Italia S.r.l. (d'ora in avanti, “*PARAMOUNT*”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *TIM* è a capo dell'omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia e

all'estero. Nell'ambito del SIC, il gruppo opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri, sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi; la società contraente, *PARAMOUNT*, è società di diritto italiano, parte di un gruppo conglomerale multinazionale attivo nel settore dei media attraverso numerose società riconducibili alla società *Paramount Global*, con i marchi, *i.a.*, *CBS*, *Paramount Pictures*, *Nickelodeon*, *MTV*, *Comedy Central*, *BET*, *CMT*, *Paramount+* e *Pluto TV* (di seguito, complessivamente “*Gruppo Paramount*”, già “*CBS Corporation*” e già “*ViacomCBS Inc.*”; da ultimo, a seguito di fusione, “*Paramount Skydance Corporation*”). Il *Gruppo* opera in Italia, in particolare, attraverso i *brand Comedy Central*, *Nickelodeon*, *Nick Jr*, *MTV Music*, *VH1* (VH1 Italia è stato dismesso nel 2024) e *Super!* e tutte le relative piattaforme *digital*, nonché attraverso i servizi di media *Pluto TV*, c.d. *FAST*, e *Paramount+*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d*), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società notificante, *TIM*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni di diritto italiano quotata alla Borsa italiana, avente sede legale in via G. Negri n. 1, 20123, Milano e sede secondaria in Via di Val Cannuta, 182, 00166, Roma (C.F. 00488410010);
 - il cui azionariato ordinario risulta, al 30 settembre 2025, così composto: Poste Italiane S.p.A. 24,81%, BlackRock 5,10%, investitori istituzionali esteri 42,45%, investitori istituzionali italiani 4,82%, altri azionisti 22,19%, gruppo Telecom Italia 0,63%;
 - il cui ambito di attività risulta quello delle comunicazioni elettroniche, operando principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia (attraverso i marchi *TIM* e *TIM Business*) e all'estero (prevalentemente in Brasile). In particolare, a livello nazionale, il gruppo Telecom Italia è titolare della rete telefonica fissa su piattaforma VoIP sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori. Fornisce inoltre servizi di telecomunicazioni al dettaglio (fonia e dati) ad utenti *business* e ai consumatori finali. La società è altresì presente nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili *wholesale* e *retail* (fonia e dati) agli utenti *business* e ai consumatori finali. Nel SIC, il gruppo Telecom Italia opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento su Internet, attraverso la piattaforma proprietaria *TIM Vision*, la quale utilizza un'architettura di servizio che consente la trasmissione di contenuti in modalità *streaming* sia di tipo *live* che *on-demand*. Il servizio *TIM Vision* è composto da un insieme di servizi di media (di proprietà del gruppo o di editori terzi) integrati ed offerti al pubblico in modalità *stand alone* o *in bundle*, fruibili sia con *decoder* dedicato Tim Box (a noleggio), sia con accesso diretto dal portale www.timvision.it via *browser* su *smartphone*, pc e *tablet* compatibili, sia via *app TIM Vision* disponibile nei principali *marketplace*. *TIM Vision* diffonde contenuti sia propri sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con fornitori di servizi di media e titolari di diritti *premium*, anche sportivi (i.a., Amazon Europe Core S.a.r.l., R.T.I. S.p.A., DAZN Ltd., Apple Distribution International Ltd., Netflix International B.V., The Walt Disney Company Italia S.r.l., FIFA, Universal Pictures Subscription Television Ltd.). Inoltre, *TIM Vision* offre al cliente finale contenuti c.d. *replay*, ossia contenuti editi da editori terzi offerti da Telecom ai propri clienti sulla base di accordi di redistribuzione. Attraverso la piattaforma *TIM Vision*, *TIM* offre inoltre altri contenuti digitali per l'intrattenimento, quali musica e giochi;
 - iscritta al ROC, con il n. 14062, dal 9 giugno 2006, in qualità di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari su altre reti;
4. la società contraente, dalla documentazione in atti, risulta essere:



- società a responsabilità limitata di diritto italiano (già Viacom International Media Networks Italia S.r.l.), avente sede legale in Corso Europa n. 5, 20122, Milano, registrata al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 07237600965, REA 1945654;
- controllata al 100% dalla società di diritto italiano *Viacom Holdings Italia S.r.l.*, a sua volta direttamente controllata dalla società di diritto olandese VIMN Netherlands Holding B.V., avente sede legale ad Amsterdam (Paesi Bassi);
- iscritta al ROC, con il n. 23178, dal 6 febbraio 2013, in qualità di impresa fornitrice di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su rete digitale terrestre, satellitare e altre reti;
- *Paramount Global* è una multinazionale che opera in tre segmenti: *i) TV Media*, che comprende le attività di *CBS Television Network*, *CBS Stations* e le sue reti internazionali in chiaro; le reti nazionali *premium* e *basic* via cavo, tra cui *Paramount+*, con *Showtime*, *MTV*, *Comedy Central*, *Paramount Network*, *The Smithsonian Channel*, *Nickelodeon*, *BET Media Group*, *CBS Sports Network* e le estensioni internazionali, e studio; *ii) Direct-to-Consumer*, che comprende il portafoglio di servizi di *streaming* nazionali e internazionali a pagamento e gratuiti, tra cui *Paramount+*, *Pluto TV*, *BET+* e *Noggin*; *iii) Filmed Entertainment*, che comprende *Paramount Pictures*, *Paramount Players*, *Paramount Animation*, *Nickelodeon Studio*, *Awesomeness* e *Miramax*, e opera nella produzione e acquisizione di film, serie e contenuti brevi per la distribuzione e la concessione in licenza a livello globale, inclusi cinema, servizi di *streaming*, televisione, *home entertainment* digitale e fisico;
- il *Gruppo* opera in Italia anche attraverso il servizio di media audiovisivo denominato *Paramount+*, oggetto del presente accordo, fornito dalla società VIMN Germany GmbH, società di diritto tedesco costituita in Germania con il numero HRB 113345 B, avente sede legale in Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlino, autorizzato dall'Autorità di regolamentazione Medienanstalt Berlin Brandenburg ("mabb");
- a febbraio 2025 la Commissione Europea ha deciso di non opporsi all'operazione di concentrazione (*Caso M.11744 - Pinnacle Media / Redbird / Nai / Paramount*) notificata ai sensi del Regolamento UE n. 139/2004, dichiarandola compatibile con il mercato interno, con la quale *Paramount Global*, *Skydance Media, LLC* e altre società sono diventate entrambe controllate di una nuova *holding*, attraverso una serie di transazioni che, a partire dal 7 luglio 2024, hanno portato in ultima istanza all'acquisizione indiretta del controllo da persone fisiche ("Famiglia Ellison"). In data 7 agosto 2025 *Skydance Media* e *Paramount Global* hanno annunciato il completamento della loro fusione, creando una delle principali società di media e



intrattenimento globali indipendenti, *Paramount*, *Skydance Corporation*, quotata al Nasdaq Stock Market LLC;

- delle numerose sussidiarie del *Gruppo Paramount*, al 31 gennaio 2025 operavano in Italia anche la società *Paramount Pictures International, Ltd.*, società registrata nel Regno Unito con numero di registrazione 03458440 e avente sede legale presso Building 5 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YF, e la società *Pluto Inc.*, società per azioni di diritto statunitense avente sede legale negli Stati Uniti, Delaware, che opera negli Stati membri dell'UE attraverso la società di diritto tedesco *Pluto TV Europe GmbH*, avente sede legale a Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlino, registrata al Registro delle imprese con N. HRB 111549, CF 37/473/50390, P.I. DE 814673141, autorizzata dall'Autorità di regolamentazione del North Rhine-Westphalia, Landesanstalt für Medien NRW, alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare e *on-demand Pluto TV*, lanciato in Italia in data 28 ottobre 2021;

- il *Gruppo* opera altresì attraverso la fornitura via satellite di servizi di media audiovisivi autorizzati dall'Autorità ex art. 3 del *Regolamento* adottato con la delibera n. 295/23/CONS, con i marchi *MTV Music*, *Nickelodeon*, *Nick Junior*, *Comedy Central (Italy)*, forniti dalla società *Paramount Global Italia S.r.l.* (anche nella versione +1) nonché attraverso il marchio *MTV* (fornito dalla società di diritto ceco ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., registrata nel registro imprese di Praga al n. 156775, CF 289 70 438, avente sede legale in Perlová 371/5, 110 00, Praga, Repubblica Ceca, autorizzato nel 2014 dal *Council for Radio and Television Broadcasting (RRTV)*) e, infine, nel digitale terrestre, con i marchi *SUPER!* (LCN 47), e *VH1* (LCN 167, dismesso a gennaio 2024), autorizzati dal MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY;

5. come risulta dagli atti notificati, l'accordo si sostanzia nella stipula di un contratto tra le *Parti*, concluso in data [REDACTED] 2025, relativo alla distribuzione non esclusiva dell'[REDACTED] *TIM Vision*. L'accordo ha una durata iniziale di [REDACTED] dalla data di [REDACTED], pianificata dal [REDACTED] 2025, con rinnovo automatico [REDACTED], salvo disdetta con preavviso di [REDACTED];

6. si rileva che, per quanto concerne l'anno 2022, *TIM* ha conseguito ricavi pari all'1% del SIC (il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, in € 19,4 miliardi); il *Gruppo Paramount* ha conseguito ricavi inferiori all'1% del SIC;

7. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche dell'accordo notificato dalla *Società*, ed in particolare della non esclusività, nonché del contesto concorrenziale e della tipologia di contenuti messi a disposizione, attualmente non direttamente riconducibili all'informazione, si ritiene che tale accordo non risulti, sulla base delle informazioni



raccolte nell’ambito del procedimento, rilevante nel determinare l’instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l’Autorità eserciterà un’attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 5 del Regolamento adottato con delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella